



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. U.O. AMBIENTE - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - Sostenibilità ambientale

Determinazione n° REGDE / 123 / 2026

Lodi 03-02-2026

OGGETTO: SOCIETÀ AGRICOLA BIANCHI ANGELO E ROBERTO S.S. (P.IVA/CUAA: 03568020964) CON SEDE LEGALE E SITO PRODUTTIVO PRESSO CASCINA BOLENZANO IN COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO). RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL DECRETO REGIONALE N. 1952 DEL 28/02/2008 PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (ATTIVITÀ IPPC 6.6-B) E PRESA D'ATTO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n. REGDP/102/2024 del 19/12/2024;

Visti:

- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: "*Norme in materia ambientale*";
- la "*Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione*" del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e di Consiglio;
- la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: "*Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche seguito dell'emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE*";
- l.r. n. 11 del 21 maggio 2020: "*Legge di semplificazione 2020*";
- la d.g.r. 3 giugno 2020 n. XI/3206: "*Disposizioni regionali per la semplificazione dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) a seguito di emanazione delle conclusioni sulle BAT dei settori dell'industria dei materiali non ferrosi e allevamenti in attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge regionale 21 maggio 2020 – n.11 'Legge di semplificazione 2020'*";
- la d.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4268 "*Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative*";

premesso che:

- la Società Agricola Bianchi Angelo e Roberto s.s. (P.IVA/CUAA: 03568020964) avente sede legale e impianto produttivo in Comune di Tavazzano con Villaveso (LO), Cascina Bolenzano, è titolare di Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 1952 del 28/02/2008 per l'attività di allevamento intensivo di suini all'ingrasso con peso superiore a 30 Kg (attività IPPC 6.6 - b);
- con determinazione dirigenziale REGDE/206/2021 del 24/02/2021 la Provincia di Lodi ha condotto la verifica di cui all'art. 20, comma 3 della LR 11/2020 mediante applicazione della d.g.r. 3206 del 3/6/2020, nelle more del riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui sopra, avviato d'ufficio con nota provinciale n. prot. 2153 del 22/01/2019;

richiamati i principali passaggi amministrativi occorsi successivamente al rilascio della determinazione dirigenziale REGDE/206/2021 del 24/02/2021 di verifica dello stato di applicazione delle BAT:

- con nota provinciale n. prot. 11558 del 08/04/2021 sono state richieste le integrazioni documentali necessarie per il proseguo dell'istruttoria di riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA in capo all'azienda in argomento e la Società ha provveduto in data 14/06/2021 prot. prov. 19009;
- in data 19/07/2021 n. prot. 22735 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 smi;
- il 03/09/2021 p.p. 27480 ARPA ha inviato nota contenente il Piano di Monitoraggio e controllo;
- a seguito dell'istruttoria condotta dall'ufficio provinciale preposto, considerato altresì l'esito della visita ispettiva di ARPA al complesso IPPC, svoltasi nel novembre 2024 (relazione finale in atti provinciali n. 40729 del 09/12/2024), la Provincia ha formulato una richiesta di integrazioni e chiarimenti con nota del 06/02/2025 p.p. 3932;
- la Provincia con nota p.p. 11629 del 07/04/2025, dietro espressa richiesta della Società – nota p.p. 10626 del 31/03/2025 – ha prorogato al 06/06/2025 la consegna della suddetta documentazione;
- la Società con nota del 16/06/2025 p.p. 20557 richiedeva nuova e ulteriore proroga di giorni 90 e la Provincia con nota p.p. 20833 del 18/06/2025 riscontrava negativamente la suddetta non ritenendo accettabili le motivazioni addotte e chiedeva che la Società provvedesse inderogabilmente entro il 28/06/2025;
- con nota p.p. 31771 del 25/09/2025, considerato che la Società non provvedeva a consegnare quanto richiesto, la provincia intimava l'integrazione entro 30 giorni riservandosi l'applicazione dell'art. 28 octies c. 5 del d.lgs. 152/2006.
- la Società ha inviato alla Scrivente e agli Enti in indirizzo le integrazioni in data 28/10/2025 p.p. 35719 e in data 13/11/2025 p.p. 38043;
- rilevato che a valle di quanto sopra permanevano aspetti rilevanti ancora da chiarire per pervenire il più rapidamente possibile alla conclusione del procedimento in oggetto, al fine dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, la Scrivente ai sensi dell'art. 14 bis c. 6 della l. 241/1990, ha indetto la riunione della conferenza in modalità sincrona;

rilevato altresì che la documentazione presentata dalla Società a corredo dell'istanza di rinnovo e riesame dell'AIA annovera una modifica non sostanziale inerente l'attività non IPPC di allevamento bovino svolta nel complesso IPPC, e autorizzata con permesso a costruire del 2016 rilasciato dal comune di Tavazzano con Villavesco, di cui si darà atto nella presente;

richiamati altresì gli elementi salienti dell'istruttoria emersi in sede di riunione:

Copertura vasche stoccaggio digestato

La Provincia premette che con dgr 3792/2012 Regione Lombardia, nel disciplinare l'autorizzazione in via generale per le emissioni atmosfera da attività zootecniche (attività in deroga ex art. 272 c. 2 e 3 d.lgs. 152/2006), ha previsto che le strutture di stoccaggio del digestato, dovessero essere dotate di coperture permanenti, rigide, flessibili o flottanti.

Successivamente, nel 2014, Regione Lombardia, con circolare protocollo T1.2014.0030378 del 01/07/2014 ha fornito indicazioni precise in merito alle modalità di attuazione della dgr 3792/2012 al fine di uniformarne l'applicazione anche ad attività affini e nello specifico ha chiarito che:

- I medesimi criteri dovessero essere applicati sia nell'ambito delle autorizzazioni ordinarie alle emissioni (eventualmente ricomprese in AUA) che nelle autorizzazioni integrate ambientali;
- La copertura dovesse essere prevista anche per stoccaggi in forma de localizzata rispetto al centro aziendale ed all'impianto e persino per impianti a biogas alimentati da sole matrici vegetali, sottoprodotti di attività agricole e agroindustriali, (quindi formalmente slegati da un allevamento zootecnico)

La Provincia ritiene pertanto che la Società sia quindi tenuta a provvedere alla copertura delle vasche di stoccaggio del digestato con strutture permanenti, rigide, flessibili o flottanti.

Con riferimento alle coperture attualmente presenti in azienda viene rilevato che:

- Dei due lagoni, solo lo STO11 si dichiara necessario per garantire i giorni minimi di stoccaggio e quindi verrebbe utilizzato da solo e presenta copertura in paglia;
- Lo STO03, per cui si prevedeva la copertura con sfere galleggianti, attualmente presenta del crostone naturale;

- Per lo STO22 si dichiara una copertura con telo flottante senza allegare foto. Il telo non appare in buone condizioni.
- Per gli STO 24 e 25 si dichiara copertura con telo fisso; attualmente però lo STO 24 è sprovvisto di telo per una problematica occorsa diverso tempo fa e lo STO25 è evidentemente danneggiato.

Premesso che la copertura con paglia non si qualifica come copertura permanente e quindi non è adatta agli stoccaggi del digestato, ai sensi della dgr 1926/2019 la copertura di paglia non può essere applicabile tecnicamente ai liquami con basso contenuto di sostanza secca (come il digestato separato chiarificato in uscita dall'impianto). Dovrebbe, in ogni caso avere costantemente e su tutta la superficie almeno uno strato uniforme di 10 cm; quanto applicato dalla società non è conforme alla dgr.

Alla luce di quanto sopra l'Autorità Competente evidenzia che la Società deve adeguarsi alle normative vigenti in materia.

La Società, alla luce di quanto sopra, si impegna ad adeguare le coperture mediante telo fisso impermeabile secondo la seguente tempistica, che verrà inserita come prescrizione nel determinato della presente e nell'allegato tecnico:

- Entro il 30 aprile 2026 dovrà essere ripristinata l'integrità della copertura dello STO25;
- Entro il 15 ottobre 2026 dovrà essere sostituita la copertura dello STO24;
- Entro dicembre 2027 dovrà essere coperto anche lo STO03 con telo;

- Adeguamento lagoni in terra

La Società ha dichiarato l'utilizzo di uno solo dei due lagoni , STO11, ma non ha dimostrato, come richiesto, il rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva nitrati – dgr 3635/2024 e dgr 3634/2024 e precedenti - per l'utilizzo dei contenitori di liquami in terra.

La Società con riferimento al lagone attualmente utilizzato, si impegna a dismetterlo entro il 30 settembre 2027, provvedendo eventualmente in base a necessità a sostituirla con un nuovo stoccaggio.

- Sostituzione cogeneratore – adesione all'AT 41

L'azienda in occasione dell'ultimo cambio cogeneratore dell'impianto a biogas aziendale, il 04/08/2022 p.p. 24886 ha presentato istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 c. 3 d.lgs. 152/2006, ex AT 41 dds 17322/2019.

Il cogeneratore di potenza termica nominale 1.242 Kwt si configura come medio impianto di combustione.

L'allegato tecnico annesso alla presente prende atto di tale comunicazione con particolare riferimento ai limiti emissivi di cui alla tabella B.1.2 b "impianti nuovi" colonna dei limiti per la fascia 1 aventi potenza termica nominale > 1 MW e ≤ 1,5 MW.

Si ricorda che il comune di Tavazzano è in fascia 1 (ex area critica) ai sensi della dgr 2605/2001 per cui sono previsti limiti emissivi più restrittivi.

Verrà altresì richiamato il rispetto delle condizioni di carattere generale di cui alla dds 17322/2019 e con specifico riferimento alle analisi sul biogas, per cui tale norma non specifica la frequenza di analisi, e stesse in analogia con impianti analoghi e con la previgente normativa , verranno previste semestralmente.

- Impianto di strippaggio

L'azienda ha comunicato che al momento l'impianto è dismesso e sono in corso valutazioni economiche in merito alla possibilità di mantenerlo.

Attualmente l'azienda ha stipulato contratti di cessione dell'effluente per garantire il rispetto delle normative vigenti in materia.

Ad oggi, stante incertezza sulle modalità di intervento, non si prevede la reimmissione in esercizio in breve tempo; ne consegue che il trattamento viene escluso dall'AIA che verrà rilasciata, ivi compreso il piano di monitoraggio previsto. Laddove la Società intendesse provvedere a esercire l'impianto, dovrà preventivamente comunicare modifica non sostanziale ai sensi del d.lgs. 152/2006 almeno 60 giorni

prima; la Scrivente provvederà ad aggiornare l'autorizzazione e i suoi allegati.

- Scarichi reflui civili afferenti alla famiglia Bianchi – esclusi dall'autorizzazione AIA

La Società ha rivisto il perimetro del complesso IPPC, escludendo le abitazioni presenti in cascina, e mantenendo entro il perimetro del complesso autorizzato con AIA solo i servizi igienici afferenti all'allevamento.

Stante quanto sopra, considerato che la Società conferma di non essere servita da pubblica fognatura, la norma prevede che gli scarichi di acque reflue civili siano autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/2006 dall'Autorità Competente, ovvero al Provincia di Lodi.

Agli atti della Scrivente non rileva alcuna autorizzazione o richiesta di autorizzazione afferente alla famiglia Bianchi ed alla cascina Bolenzano.

Il Proponente dovrà presentare apposita istanza entro 90 giorni dal ricevimento della presente, rapportandosi eventualmente con gli uffici provinciali preposti.

Si rammenta a titolo collaborativo, che in virtù della vigente normativa regionale che governa gli scarichi, R.R. n. 6/2019, con la presente si comunica che i contenuti dell'istanza presentata devono essere conformi a quelli della normativa in essere.

La richiesta di scarico dei reflui domestici dovrà essere presentata dal privato proprietario della casa padronale tramite pec all'indirizzo provincia.lodi.regione.lombardia.it, mediante apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale.

- Rete piezometrica

Ad oggi l'azienda dispone di rete piezometrica a servizio dell'impianto a biogas (3 piezometri) e quindi dei principali bacini di stoccaggio presenti in azienda.

La Scrivente ha richiesto ad ARPA, con la nota di indizione della seduta odierna (p.p. 40682/2025), la valutazione tecnica se la rete suddetta si può ritenere esaustiva e sufficiente; ad oggi nulla è pervenuto.

Ad oggi si ritiene adeguato ed idonea la rete piezometrica esistente, fatte salve le eventuali future richieste che potranno essere motivate in futuro dall'Ente di Controllo.

- BAT 27 monitoraggio emissioni di polveri

In analogia con tutto quanto praticato dagli altri allevamenti in AIA la Società dovrà provvedere, eventualmente ricorrendo a fattori di emissione presenti in letteratura che permettono di stimare la produzione di polveri legata al numero di capi ed alle tipologie di stabulazione.

- Valutazioni ambientali di cui al Titolo III d.lgs. 152/2006

Alla luce della capacità suinicola attuale aziendale, considerato che ad oggi il complesso non è mai stato oggetto di valutazioni ambientali ex titolo III d.lgs. 152/2006, si precisa, come in casistiche analoghe, che eventuali aumenti di capacità produttiva, per la categoria di peso > 30 kg di peso vivo medio, dovranno essere preliminarmente oggetto di valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa in materia.

- Adeguamento tavole cartografiche

Alla luce di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi la tavola 4 deve essere adeguata escludendo l'utilizzo dello STO 12 (togliere dicitura e mettere inutilizzato), dello STT03 (mettere inutilizzato), inserire punto emissivo Ei della torcia e sistemare punto emissivo mulino che non c'è (uniformare la numerazione)

Rilevato che la seduta della conferenza si è chiusa con parere favorevole al rilascio del riesame con rinnovo ai sensi dell'art. 29 octies d.lgs. 152/2006 dell'AIA zootecnica in oggetto recependo i contenuti e le prescrizioni di cui al verbale;

Rilevato altresì che in data 14/01/2026 p.p. 933 è stato assunto agli atti provinciali il parere di ARPA (comprensivo di aggiornamento del piano di monitoraggio), giunto il 13/01/2026 a chiusura avvenuta della conferenza dei servizi per il procedimento in oggetto e trasmesso alla Società in data 28/01/2026 p.p. 2654.

al livello prescrittivo, e a tal riguardo si precisa che:

- Il dettaglio dei ricoveri presenti e delle relative superfici stabulative utili è allegato ai documenti di cui al protocollo provinciale 32722/2020 e sarà parte costituente dell'allegato tecnico alla presente. Verrà prescritto alla Società di predisporre e tenere aggiornato un registro di carico/scarico per singola categoria in applicazione della BAT29d, sul modello del "Modulo A" predisposto da ARPA;
- Le STR 27-28-4 che prevedono l'utilizzo dei cassoni auto ribaltanti per la pulizia delle corsie di defecazione, verranno assimilate alla tecnica BAT 30.a.13, con la prescrizione, come suggerito da ARPA, che l'azienda metta in atto tecniche alimentari che consentano al riduzione dell'azoto escretore metta in atto soluzioni per ridurre l'impiego di acqua.
- Per il mulino, per cui l'azienda dichiara la presenza di sistemi di abbattimento con filtro a maniche, lo stesso dovrà essere del tipo D.MF.01 e dovrà essere tenuta registrazione delle manutenzioni e sostituzioni degli stessi;
- Come evidenziato anche in sede di sedute della riunione sincrona, la Società dovrà assolvere alla BAT 28, stimando le emissioni i polveri mediante i fattori di emissione di presenti su INEMAR (Inventario Emissioni Aria);
- Verrà richiamato il rispetto degli adempimenti, e relative tempistiche, di cui alla Dgr 2634/2024 come modificata con dgr 4843/2025 per le coperture degli stoccaggi in funzione dei Kg N prodotti e alla dgr 2634/2024 per le tecniche di distribuzione previste in funzione dei Kg N prodotti;
- Il piano di monitoraggio proposto verrà assunto a base della determina di riesame, al netto delle considerazioni specifiche emerse nella conferenza dei servizi, in particolare lo stralcio attuale dell'uso dell'impianto di strippaggio e la presa d'atto dell'aggiornamento dei limiti emissivi del cogeneratore;
- Arpa propone, vista l'estensione dell'azienda, di inserire un nuovo piezometro a monte idrogeologico della STR27 e uno a valle idrogeologica delle STR13/16/32. Tale richiesta di incrementare la rete piezometrica ad oggi presente in azienda verrà valutata alla prima occasione utile con possibilità di contraddittorio da parte dell'azienda. Ad oggi è presente una rete di 3 piezometri afferenti all'impianto a biogas e quindi alle principali strutture di stoccaggio di reflui e ad oggi, sulla base delle visite ispettive ad oggi effettuate, non risultano particolari problematiche relative.

tenuto conto della relazione finale di Visita Ispettiva di ARPA svoltasi nel corso del 2018, in atti al protocollo 27279/2018 e di quella svoltasi nel 2024, con relazione finale assunta agli atti il 09/12/2024 p.p. 40729;

considerato che, con riferimento alle valutazioni ambientali di cui al titolo III d.lgs. 152/2006:

- la Società ha fornito dichiarazione p.p. 35719/2025 attestante che le strutture per l'allevamento suinicolo non hanno subito ampliamenti e/o modifiche a far corso dal 07/09/1996;
- in occasione del rilascio del primo decreto AIA regionale non è stata valutata la necessità di procedere a valutazioni ambientali di cui al titolo III d.lgs. 152/2006 e ad oggi il complesso non è mai stato assoggettato a Via e/o verifica di VIA ai sensi delle normative al tempo al tempo vigenti;

ritenuto pertanto opportuno attivare, contestualmente al procedimento di riesame dell'AIA, anche la procedura di accertamento dei pregiudizi ambientali eventualmente arrecati dall'esercizio dell'allevamento in oggetto, secondo le modalità previste dalla d.g.r. 1926/2019 - allegato 4;

vista la documentazione predisposta dal Gestore, comprensiva di apposita "Lista di controllo", presentata in data 14/06/2021 (prot. prov. n. 19009);

visto in particolare che:

- l'installazione è stata sottoposta regolarmente alle attività di controllo e autocontrollo previste dall'art. 19-decies del d.lgs. 152/2006, finalizzate a verificarne le modalità di conduzione e gli impatti sulle diverse matrici ambientali;
- non risultano agli atti della scrivente Amministrazione segnalazioni in relazione a problematiche odorigene o ad altre problematiche ambientali riferite all'attività condotta dall'azienda;

dato atto che l'allegato tecnico redatto a conclusione dell'iter istruttorio contiene le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
- l'allegato Tecnico comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel "Quadro F";
- l'ente preposto al controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA è l'ARPA Lombardia secondo quanto stabilito dall'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/2006;

rilevato che la Società ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data 10/06/2021;

vista la comunicazione antimafia rilasciata in data 24/12/2025 ai sensi dell'art. 88, comma 1 del d.lgs. 159/2011 tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare alla Società Agricola Bianchi Angelo e Roberto s.s. (P.IVA/CUAA: 03568020964) avente sede legale e impianto produttivo in Comune di Tavazzano con Villaveso (LO), Cascina Bolenzano il riesame con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un allevamento intensivo di scrofe di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, punto 6.6-b, prendendo atto della modifica non sostanziale descritta nell'allegato tecnico e inerente l'allevamento bovino;
2. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2 della L. 241/1990, svolta in forma semplificata e in modalità asincrona come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del provvedimento di cui al punto 1;
3. di rammentare altresì che l'esercizio dell'attività di cui al presente provvedimento è subordinato al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adeguamenti indicate nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli elaborati planimetrici All.02 - Planimetria generale - Punti emissivi e depositi e All.03 - Planimetria generale - Linee veicolazione reflui/acque (p.p 3261 del 02/02/2026);
4. di dare atto che le prescrizioni di cui alle premesse, emerse in sede di istruttoria ed evidenziate nel verbale della seduta della conferenza dei servizi sincrona del 13/01/2026, ed evidenziate nel parere di ARPA assunto agli atti provinciali p.p. 933 del 14/01/2026, verranno riprese nel quadro prescrittivo dell'allegato tecnico della presente;
5. di richiamare alla Società il rispetto degli adempimenti, e relative tempistiche, di cui alla Dgr 2634/2024 come modificata con dgr 4843/2025 per le coperture degli stoccaggi in funzione dei Kg N prodotti e alla dgr 2634/2024 per le tecniche di distribuzione previste in funzione dei Kg N prodotti;
6. di dare atto, sulla base delle premesse, che con riferimento alla capacità produttiva autorizzata con la presente, si intendono assolute le decisioni in materia di VIA/verifica di VIA;
7. di disporre che il presente provvedimento sostituisce e annulla il Decreto n. 1952 rilasciato da regione Lombardia il 28/02/2008 integrato con la determinazione dirigenziale REGDE/206/2021 del 24/02/2021 per quanto attiene la verifica di cui all'art. 20, comma 3 della LR 11/2020 mediante applicazione della d.g.r. 3206 del 3/6/2020;
8. di rammentare che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda

del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;

◦ l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;

9. di obbligare il Gestore, considerato che la presente AIA è soggetta a periodico riesame, con valenza di rinnovo, secondo le scadenze di cui al comma 3 dell'art. 29 octies del d.lgs. 152/2006 a presentare istanza di riesame quando siano trascorsi 10 anni dal rilascio della presente AIA, facendo presente che, in caso di inosservanza di tale termine l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 s.m.i., fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

10. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

11. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 152/2006;

12. di disporre che il presente provvedimento è efficace a decorrere dalla data della sua notifica al Gestore e che da tale data decorrono i termini per il rispetto delle prescrizioni in esso riportate e per l'applicazione del piano di monitoraggio in esso contenuto;

13. di dare atto, sulla base di quanto prescritto al punto 11 del determinato e alla luce del riscontro del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (protocollo 140724 del 06/09/2023) all'interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies d.lgs. 152/2006 sull'applicabilità dell'art. 29 quattordices c.7 a procedimenti sanzionatori AIA zootecniche provinciali anni 2018-2018, che non si ritiene pertinente l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 29 decies c.1 d.lgs. 152/2006;

14. di stabilire che copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l'insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

15. di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una copia a:

- Comune di Tavazzano con Villavesco;
- ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia - Lodi;
- ATS Città Metropolitana di Milano;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL DIRIGENTE

Ing. Michela Binda

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)